

PARTE SPECIALE

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

La conoscenza della struttura e delle modalità di attuazione dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico della società è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Conoscere le fattispecie di reato contemplate dal decreto richiamato consente di meglio comprendere e prevenire le modalità con cui essi possono essere nei fatti messi in atto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24, 24-bis, 25, 25-decies del D. Lgs. 231/2001 e dell'art. 10 c.9 della L. 146/2006.

Si precisa che con il D. Lgs. 75/2020 nella nozione di Pubblica Amministrazione rientra anche l'Unione Europea.

ART. 24 D. LGS. 231/2001

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione

sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La condotta sanzionata dall'art. 316-*ter* (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640-*bis* c.p.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza, nel contesto qui preso in esame, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITA' (ART. 635-TER C.P.)

Responsabilità dell'Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

ART. 25 D. LGS. 231/2001

LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da

parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se lo scambio ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La Legge n. 69 del 2015 ha incrementato le pene per il delitto di cui all'art. 318 e 319 codice penale.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- *bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

La Legge n. 69 del 2015 ha introdotto la circostanza attenuante della collaborazione processuale (art. 323 bis cod. pen.), che consente una diminuzione della pena per colui che, responsabile di specifici delitti contro la P.A. (artt. 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 bis cod. pen.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI CON RIFERIMENTO ALL'ART. 319 C.P. (ART. 319-BIS C.P.)

E' previsto un aumento della pena di cui all'art. 319 C.P., se il fatto corruttivo ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole. A seguito della Legge n. 69 del 2015, la pena della reclusione è stata modificata da 6 a 12 anni, in luogo della precedente pena che era da 4 a 10 anni.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319-QUATER C.P.)

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della proprie qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La Legge n. 69 del 2015 ha aumentato la pena della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (prima era da 3 a 8 anni).

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico

servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- *bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Per il delitto di concussione la pena della reclusione è stata aumentata da 6 a 12 anni grazie alla Legge n. 69 del 2015 (precedentemente la pena era da 4 a 12 anni).

Inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione della fattispecie di concussione torna a comprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio.

La Legge n. 69 del 2015 modificando l'art. 165 c. p., subordina l'accesso alla sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 323-bis c.p., al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa ovvero in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 314 co.1, 316, 323 e 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-*bis* c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-*bis* c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-*bis*.2.2).

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

Il reato punisce chiunque dopo che è stato commesso un reato e fuori delle ipotesi di concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può comportare la responsabilità amministrativa di quest'ultimo soltanto nelle ipotesi in cui sia commesso con modalità

transnazionale, ossia, ai sensi dell'art. 3 L. 16/3/2006 n. 146, sia commesso in tutto o in parte in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

* * *

Per la piena consapevolezza dei comportamenti delittuosi puniti e oggetto di prevenzione da parte della Società appare importante chiarire il significato di alcune tipologie di soggetti.

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Si forniscono anche alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

"ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999"*

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *"pubblici ufficiali"* e degli *"incaricati di pubblico servizio"*.

Come indicato sopra, il D. Lgs. 75/2020 ha esteso il concetto di Pubblica Amministrazione all'Unione Europea.

PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui che *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla*

formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue. Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.

Non rilevano invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell’agente con l’organismo datore di lavoro.

Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la

pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

* * *

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali e dai dipendenti, collaboratori e partner coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento enunciati nel modello, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'azienda, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da:

- a) modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) sistema sanzionatorio;
- c) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale e in particolare:

1. l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento e aggiornamento del modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione e attuazione delle scelte decisionali, in un'ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi del processo, l'adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l'operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, l'adozione di un sistema di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo;
2. l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
3. la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

In generale sono considerate aree a rischio tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche tramite soggetti terzi (es. consorzi cui Coloplast partecipa, joint venture, ATI, ecc.). Si citano, a titolo di esempio:

- attività promozionali presso i clienti P.A. comprese organizzazioni eventi, presentazioni commerciali, dialogo tecnico, ecc.
- partecipazione a procedure aperte, ristrette, negoziate indette dalla P.A. compresi gli affidamenti diretti e il dialogo competitivo e ogni altre tipologie di rapporti contrattuali
- definizione tecnica delle offerte
- gestione commerciale delle commesse
- stipula dei contratti ed acquisizione di commesse dalla P.A.
- gestione tecnica delle commesse (spedizione e consegna prodotti, erogazioni servizi, ecc.)
- gestione amministrativa e finanziaria dei contratti stipulati con PA (emissione fatture, note di credito, gestione del credito, comprese operazioni di cessione)
- gestione delle attività su rete informatica della P.A. compresa la trasmissione di dati relativi a contributi fiscali, previdenziali ed assicurativi
- contabilità e bilancio compresa la determinazione di imposte dirette ed indirette
- gestione delle attività doganali
- recupero crediti

- gestione degli affari legali e societari compresa la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrari
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche
- gestione delle relazioni sindacali
- servizio di prevenzione e protezione ambientale
- ispezioni, controlli e verifiche condotte da parte di soggetti pubblici (es. ARPAT, ASL, Guardia di Finanza, ecc.)
- richieste di autorizzazione per lo svolgimento di attività aziendali (es. pubblicità prodotti sanitari)
- stipula e gestione dei contratti con società incaricate di pubblico servizio per approvvigionamenti di energia elettrica, acqua, gas, ecc.
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali

Sono considerate in generale aree a rischio anche quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio:

- acquisti di beni e servizi comprese le consulenze
- gestione amministrativa dei contratti passivi
- vendita di beni e servizi (compreso gestione dei resi)
- gestione amministrativa dei contratti attivi
- gestione delle attività di tesoreria
- gestione degli omaggi e delle altre spese di rappresentanza

- gestione delle donazioni, dei contributi e delle sponsorizzazioni
- organizzazione di attività formative e dei viaggi studio
- selezione e gestione delle risorse umane
- budgeting e reporting
- gestione delle attività di segreteria
- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali.

Tenuto conto dei rapporti che Coloplast S.p.A. intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, possono essere individuate le seguenti attività ritenute più specificamente a rischio (*"ATTIVITÀ A RISCHIO"*):

1. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di appalti di fornitura di prodotti (e di eventuali servizi ad essa collegati), od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi come tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

4. richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche delle società;
5. rapporti con autorità giudiziarie;
6. gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali ecc.)

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni ambientali di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai punti precedenti in associazione con partners (ad esempio joint venture, ati, consorzi....)
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere indicate dall'Amministratore Delegato di Coloplast S.p.A. o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune misure preventive.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE -

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, costituiscano violazione dei principi etici perseguiti dalla Società;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da Coloplast S.p.A.) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) fornire a strutture sanitarie pubbliche o assimilate prodotti con caratteristiche non corrispondenti a quanto stabilito nei capitoli di

gara o nei contratti di fornitura di beni ed eventuali servizi, a meno che questo non sia reso necessario da comprovate ragioni tecnico-produttive o di innovazione, e che il cambio non sia accettato per iscritto dall'ente.

- h) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono *vietate*, tanto se poste in essere *direttamente* dalla Società, quanto se realizzate *indirettamente* tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa
- i) ricevere omaggi, regali ed altre utilità da fornitori al fine di avvantaggiarli nell'aggiudicazione di forniture, evitare l'acquisizione di più preventivi, proseguire rapporti commerciali con l'azienda che altrimenti avrebbero dovuto essere interrotti e, più in generale, garantire indebiti vantaggi al fornitore;
- j) procedere all'assunzione di familiari di dirigenti e funzionari della PA quando l'assunzione è rivolta ad acquisire trattamenti di favore da parte della Pubblica amministrazione nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) devono essere gestiti in modo unitario i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni

operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle attività a rischio;

- 2) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, se non per un ammontare unitario fino a 200,00 euro, a nessun soggetto possono essere effettuati pagamenti in contanti nell'arco di dodici mesi per un importo superiore a 1.000,00 euro;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

La gestione della tesoreria deve ispirarsi ai seguenti principi:

- Esistenza di soggetti diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - o richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione;
 - o effettuazione del pagamento;
 - o controllo/riconciliazioni a consuntivo.

- Esistenza di idonea documentazione che comprova i flussi monetari e finanziari in entrata ed in uscita;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi dei processi che originano entrate ed uscite di risorse monetarie
- Limitazione all'utilizzo di contante per la gestione degli incassi da clienti e dei pagamenti a fornitori e dipendenti ed utilizzo di strumenti in grado di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari
- Nel caso di utilizzo di denaro contante, l'operazione di pagamento in contanti deve essere firmata, su specifico documento predefinito, dal ricevente e dal soggetto che ha eseguito l'operazione;
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1. Il "Responsabile" per le singole attività a rischio

Ogni operazione rientrante nelle aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Le operazioni delle attività a rischio sono controllate e coordinate dal Responsabile della funzione coinvolta che diviene *Responsabile* per le singole attività considerate a rischio per Coloplast.

Il “*Responsabile*” della singola operazione a rischio si incarica di mantenere traccia evidente e scritta di tutte le fasi di svolgimento della operazione stessa; egli:

- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito dei procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell’attività a rischio di propria competenza.

Per ogni singola operazione rientrante in una attività a rischio, il *Responsabile* deve assicurare il rispetto delle seguenti procedure:

1. mantenere esaustiva e idonea evidenza dei dati e degli elementi indicati nel successivo paragrafo 4.2.;
2. conservare su supporto cartaceo o in modalità informatica la documentazione attestante i dati e gli elementi indicati al paragrafo 4.2. e tenerla a disposizione dell’OdV, curandone l’aggiornamento nel corso dell’espletamento della procedura;
3. presentare all’OdV, su sua specifica richiesta, uno specifico rapporto contenente i dati dell’operazione a rischio.

4.2. Elementi di evidenza per le singole operazioni a rischio

In relazione a ciascuna operazione a rischio devono essere adeguatamente documentati gli elementi in grado di descrivere l’operazione a rischio, quali, indicativamente:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa (se esistente e /o significativo);
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del *Responsabile* dell'attività a rischio attinente l'operazione in oggetto;
- d) il nome degli eventuali *Sub Responsabili* ;
- e) l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori Esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura;
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a

principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

- j) altri elementi e circostanze di rilievo dell'operazione a rischio (quali movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
- k) per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

E' compito di ciascun *Responsabile* di attività a rischio fornire o suggerire idonee istruzioni e/o linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di Coloplast S.p.A. deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente individuazione e tenuta degli elementi di evidenza e la conservazione della documentazione delle operazioni.

E' compito della Direzione Generale comunicare obiettivi e fornire istruzioni al management affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione ed alla prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e/o connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto e/o rispetto a situazioni ordinarie (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni o rilevazione di pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

6. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'OdV di Coloplast S.p.A. verificare l'idoneità e l'efficacia delle istruzioni fornite dai *Responsabili* delle attività a rischio per l'implementazione delle procedure sopra previste e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni.

In particolare, è compito dell'OdV di Coloplast S.p.A.:

- rivedere ed eventualmente integrare le istruzioni fornite dal *Responsabile* dell'attività a rischio;
- fornire direttive relativamente alle procedure e agli standard da adottare per garantire la corretta tenuta dei dati importanti per le operazioni a rischio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – le deleghe del *Responsabile*, raccomandando delle

modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti allo stesso o ai sub *Responsabili* o altre situazioni in contrasto;

- esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.